Servizio del Contenzioso Diplomatico
e dei Trattati
[redacted]
Per copia conforme

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT

SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SALUTE E DELLE SCIENZE MEDICHE

Il Governo della Repubblica Italiana, rappresentato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Governo dello Stato del Kuwait, rappresentato dal Ministero degli Esteri, di seguito denominati "le Parti"

Animati dalla volontà di sviluppare una fruttuosa collaborazione fra i loro rispettivi Paesi nel campo della salute e delle scienze mediche,

Convengono quanto segue

Articolo 1

Le Parti favoriranno la cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche, ispirandosi ai principi di uguaglianza, reciprocità e mutuo beneficio.

I settori specifici della collaborazione saranno stabiliti congiuntamente, tenendo in considerazione gli interessi delle Parti.

Articolo 2

Le Parti si adopereranno nel modo migliore per favorire:

- Lo scambio di informazioni e documentazione in materia di salute nei settori concordati in base all'articolo precedente.

- Lo scambio di specialisti, per motivi di consultazione e studi.
- Contatti diretti tra istituti e organismi nei rispettivi Paesi.
- Lo scambio di letteratura medica e filmati sull'assistenza sanitaria, e altri materiali informativi audio visivi nel campo della salute e delle scienze mediche.
- Lo scambio di informazioni sulle nuove apparecchiature mediche e sulle nuove tecnologie nel campo della salute e delle scienze mediche.
- Altre forme di cooperazione nel campo della salute e delle scienze mediche congiuntamente concordate.

Articolo 3

Entrambe le Parti si scambieranno informazioni su conferenze, incontri e simposi a carattere internazionale, che tratteranno aspetti di salute e scienze mediche, che avranno luogo nei loro rispettivi Paesi e si invieranno reciprocamente i materiali prodotti durante tali iniziative.

Articolo 4

L'implementazione del presente Accordo e tutte le attività svolte per la sua realizzazione saranno soggette alla rispettiva legislazione di ogni Parte.

Le attività previste dal presente Accordo saranno svolte compatibilmente con i finanziamenti disponibili nei bilanci delle due Parti.

Ogni parte si assumerà per intero le spese per le visite dei propri rappresentanti nell'altro Paese.

Articolo 5

Le Parti istituiranno una Commissione congiunta di monitoraggio e coordinamento, finalizzata sia alla valutazione delle priorità nel quadro della cooperazione, anche tramite l'elaborazione di piani d'azione della cooperazione in materia di salute e scienze mediche, sia a tenere periodicamente informati i due Ministeri sugli sviluppi della cooperazione stessa.

La Commissione sarà costituita almeno da tre membri per ogni Parte, e sarà guidata, per ciascuna Parte, da un funzionario di alto livello del Ministero della Salute. Tale Commissione si riunirà secondo l'intesa tra le Parti e comunque non più di una volta all'anno e potrà essere affiancata, nelle diverse discipline, da esperti designati da entrambe le Parti.

Articolo 6

Il presente Accordo entra in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano ufficialmente il completamento delle rispettive procedure interne.
Qualsiasi emendamento all'Accordo dovrà essere proposto in forma scritta sulla base del mutuo consenso.
Tutte le controversie o dispute derivanti dall'interpretazione o dall'attuazione del presente Accordo saranno risolte mediante consultazioni amichevoli.
L' Accordo rimarrà vigente per un periodo di cinque (5) anni dalla data effettiva di cui sopra e sarà rinnovato automaticamente per ulteriori periodi di cinque (5) anni, salvo l'espressa rinuncia scritta di una delle Parti che dovrà essere preventivamente notificata all'altra parte almeno sei (6) mesi prima della scadenza del presente Accordo.

Firmato a Roma il 26 novembre 2009 in due originali, in lingua italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze di interpretazione, il testo in lingua inglese avrà valore dirimente.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT
[redacted]	[redacted]
Vice Ministro del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali Ferruccio FAZIO	Vice Ministro del Ministero degli Esteri Khaled Sulaiman AL JARALLAH
[redacted]	

L'originale dell'Accordo è conservato agli atti di questa Amministrazione.